



ITSRIGHT

---

Audizione Affare Assegnato n.62

Prerogative del Nuovo IMAIE

Senato della Repubblica

Commissione Istruzione pubblica, beni culturali

11 dicembre 2013

## Quali «prerogative» per Nuovo IMAIE?


1. Non si può continuare a dare vantaggi a Nuovo IMAIE, nel nome di una funzione pubblica e pubblicistica che non ha ragion d'essere visto che stiamo parlando di diritti patrimoniali privati
2. Liberiamo allora Nuovo IMAIE dalla stessa vigilanza ministeriale:
  - Perché è già soggetto ai requisiti generali previsti per tutti dal DPCM 19.12.2012;
  - Perché evitiamo così l'uso distorto dell'argomento «vigilanza» (che fu pensata in origine solo per prevenire il ripetersi di quella *mala gestio* che aveva portato IMAIE alla liquidazione)
  - Liberiamo anche risorse ministeriali da dedicare ad altre finalità di **reale interesse pubblico**
3. **L'unica prerogativa che merita di avere Nuovo IMAIE è quella che abbiamo anche tutti noi: di confrontarsi professionalmente sul mercato**
4. Che siano gli artisti a giudicare, come già fanno i discografici che dispongono in Italia di ben 5 competitive *collecting* che da anni operano al loro servizio.

# ITSRIGHT

- ITSRIGHT nasce nel 2010 per gestire i proventi per i diritti connessi, dovuti per la diffusione in pubblico di musica registrata e per copia privata
- ITSRIGHT rappresenta i diritti connessi:
  - sia degli artisti musicali (artisti interpreti ed esecutori, direttori d'orchestra e di coro, musicisti e orchestrali) - **circa 900 artisti**
  - sia dei produttori (discografici e artistici) - **circa 70 produttori**
- 29 marzo 2013: ITSRIGHT è stata la prima società a notificare al Governo il rispetto dei requisiti minimi di legge (ai sensi del Dpcm 19.12.2012)

# ITSRIGHT: crescita dei mandati dagli artisti (dal DL Liberalizzazione ad oggi)

## Lo sviluppo dei mandati



## L'IMAIE e il monopolio di fatto

- È vero che IMAIE ha operato (fino al 2009) come unico intermediario dei diritti degli artisti (monopolio di fatto)
- È falso che IMAIE potesse vantare un'esclusiva di rappresentanza degli artisti (monopolio di diritto), fondata su norme specifiche (come avviene invece per SIAE) o **giustificata da una - inesistente - funzione pubblica**
- L'Avv. A. Micciché, attuale Presidente di Nuovo IMAIE, allora consulente legale di IMAIE, nel suo parere del 30 novembre 2007 indirizzato ad IMAIE ne **negava** sia la "*funzione monopolistica ovvero di «intermediatore collettivo necessario»* che il carattere pubblicistico
- Nel 2009 il Prefetto di Roma ha **estinto, per incapacità di raggiungere gli obiettivi statutari**, IMAIE che, nei 20 anni di sua attività, era riuscito ad accumulare, ma non a ripartire agli aventi diritto, oltre 118 milioni di euro

## Dall'IMAIE al Nuovo IMAIE

- Art. 7 legge 100/2010: «*Al fine di (...) garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali*» di IMAIE, è costituito il Nuovo IMAIE
- Sono dunque trasferite a Nuovo IMAIE **la medesima organizzazione**, le medesime funzioni, ma anche **l'avviamento del monopolista**
- Monopolista (di fatto) era prima e tale rimaneva anche dopo...
- «**Nuovo**» **soltanto nel nome**, perché dotato (per legge) di quella stessa organizzazione manageriale ed infrastrutturale che già era stata dichiarata - dal Prefetto di Roma – **inidonea e incapace** di realizzare gli obiettivi di servizio in favore degli artisti per i quali era stato creato

## Il falso argomento della difesa degli artisti cd minori

L'assunto che solo Nuovo IMAIE rappresenti e possa occuparsi degli artisti più deboli o coloro che momentaneamente non sono rappresentati è totalmente falso e smentito dai fatti:

1. Altissimo numero di artisti che non venivano rintracciati perché dichiarati introvabili e che non venivano cercati dalla struttura al fine di accantonare le relative somme in un Fondo *ad hoc* (ex art.7)
2. Nuovo IMAIE ha pubblicamente dichiarato **di NON disporre un database adeguato** (dopo oltre 30 anni di attività è un vero e proprio scandalo)
3. **Gli artisti minori sono difesi solo se sia ha una struttura manageriale competente e un'infrastruttura moderna**
4. In un regime competitivo le *collecting* saranno "motivate" a reperire gli artisti e corrispondergli il dovuto
5. ITSRIGHT rappresenta molti artisti musicali NON noti ed è l'unica *collecting* che ha tra i propri mandatarî gli orchestrali come indicato dall'Europa

## Dal monopolio (di fatto) alla piena libertà di intermediazione dei diritti connessi

- Fin dal 2004, l'AGCM nella Segnalazione al Parlamento (AS280) chiedeva fosse salvaguardata la facoltà degli artisti *“di decidere liberamente se ed eventualmente a quale intermediario affidare l'esercizio dei propri diritti”*
- Nel 2010 la neonata ITSRIGHT si scontrava con quel “monopolio”, tanto da non riuscire ad avviare alcuna trattativa con le organizzazioni dei discografici (SCF, AFI, PMI)
- Nel 2011 solo Nuovo IMAIE stipulava nel 2011 accordi con l'industria discografica (SCF e AFI) succedendo in toto ai vecchi accordi di IMAIE
- Nel 2012 il Governo Monti **chiariva** che il mercato dell'intermediazione dei diritti connessi è **libero**: l'art. 39 del DL 1/2012 non «liberalizza» il mercato, ma afferma che il «mercato è libero»!
- Il Governo Monti anticipa i contenuti della Proposta di Direttiva UE di Luglio 2012 che afferma il principio per i titolari dei diritti di scegliere liberamente la loro società di gestione collettiva

## Libertà di operare nel rispetto dei requisiti

- La libertà riconosciuta dalla nuova legge ha dunque due fondamenti costituzionali:
  - Art. 3 Cost.: libertà di scelta personale riconosciuta agli artisti;
  - Art. 41 Cost.: libertà di iniziativa economica privata
- I principi di «libertà» sanciti dalla legge sono regolati dal rispetto di 31 - onerosi - requisiti di carattere economico, organizzativo e societario contenuti nel DPCM 19 dicembre 2012
- L'AGCM indica la *ratio* di quei requisiti: devono applicarsi a qualsiasi intermediario dei diritti connessi, «*a prescindere dalla specifica forma giuridica e/o struttura organizzativa adottata. **Ciò al fine garantire parità di condizioni ai diversi operatori nel mercato***» (AS996 del 3.12.2012)

## Mercato libero e ostruzionismo di Nuovo IMAIE

- Nelle occasioni di confronto con il DIE e con il Parlamento abbiamo sempre ribadito quanto segue:
  1. Parità di trattamento tra tutte le *collecting* iscritte
  2. Nuovo IMAIE parte già da una posizione di vantaggio visti i beni che ha ereditato, la liquidità, l'avviamento sul mercato, *etc.*
  3. Necessità di favorire la *start up* delle nuove *collecting*
  4. La vigilanza ministeriale su Nuovo IMAIE è ormai superata dal rispetto dei requisiti (uguali per tutti)
- Nuovo IMAIE, invece, invocando a sproposito l'argomento della vigilanza e lo svolgimento di inesistenti funzioni pubblicistiche, continua a pretendere un ruolo di sostanziale dominio nella posizione di *collecting* in danno dei nuovi operatori
- Nuovo IMAIE si ostina a tenere comportamenti ostruzionistici nei confronti di tutti gli operatori, vecchi e nuovi e così paralizza il mercato
- Il risultato è che gli artisti rischiano di continuare a non percepire i loro compensi!

## Il «caos» del Nuovo IMAIE

- Nuovo IMAIE ha da sempre lanciato pretestuosamente e minacciosamente il generico rischio «caos»
- L'autore del «caos» è lo stesso Nuovo IMAIE, che si rifiuta di confrontarsi sul terreno della libera concorrenza nei servizi di intermediazione di interessi economici privati
- Cos'altro sono i diritti connessi se non una forma di remunerazione differita dovuta agli artisti per il loro lavoro di interpretazione creativa?
- Se fosse vero che Nuovo IMAIE dispone di quella grande organizzazione professionale e rappresentatività che vanta, non dovrebbe temere di spendere sul piano della trattativa coi discografici tanta credibilità e potere negoziale
- Gettare tutto in rissa (mediatica, processuale, istituzionale) serve solo a Nuovo IMAIE per perpetuare – con un atto di sleale concorrenza – la propria rendita di posizione
- Che siano gli stessi artisti a scegliere, tra gli operatori professionali regolarmente iscritti, quelli che essi giudicano più capaci di realizzare i loro interessi economici!

## Area Musica: SCF, Nuovo IMAIE e ITSRIGHT

- Le *collecting* degli artisti sono obbligate a contrattare con i discografici vista la normativa vigente (art. 73, comma 1, Legge sul diritto d'Autore)
- **2009 – 2011:** Nuovo IMAIE stipula con SCF nel 2011 un accordo per la disciplina dei diritti connessi dovuti ad artisti e musicisti: i contenuti sono gli stessi di un modello ormai consolidato negli anni
- **2012:** SCF rimane ferma in attesa della piena messa a regime del nuovo quadro normativo concorrenziale
- **Giugno 2013:** SCF offre alle uniche due *collecting* per gli artisti iscritti nel registro del Governo (Nuovo IMAIE e ITSRIGHT) di negoziare accordi sulla falsa riga dell'accordo Nuovo IMAIE/SCF del 2011
- **Luglio 2013:** Nuovo IMAIE rifiuta, ponendo 9 condizioni pregiudiziali!
- ITSRIGHT invece accetta di trattare e **conclude un accordo in novembre 2013** per il periodo 2012/2015: i contenuti sono sostanzialmente identici agli schemi passati (accettati da Nuovo IMAIE)
- ITSRIGHT e SCF ne danno immediata informazione al Governo (DIE) e all'Antitrust
- Nuovo IMAIE rifiuta di trattare e preferisce portarci tutti in Tribunale!

## L'ipotesi della *super collecting*

- Nuovo IMAIE continua a rivendicare in tutte le sedi, politiche, giudiziarie e pubbliche la propria (inesistente) superiorità fondata sulla vigilanza pubblica e su errate interpretazioni della normativa pre-liberalizzazione che non è ormai più vigente
- Inventa così la teoria della *supercollecting*: un ruolo che Nuovo IMAIE rivendica per sé al solo scopo di far rientrare dalla finestra la propria posizione di dominio incontrastato
- Si cita ad esempio il caso francese di SPRE, che è un consorzio volontario e privato tra 5 diverse *collecting*, non soggetto ad alcuna vigilanza o interferenza pubblica
- Se di «*supercollecting*» si vuole parlare, allora un tale Consorzio:
  - non può essere imposto dalle Istituzioni o per legge
  - deve essere frutto della volontà e della libera contrattazione tra gli intermediari interessati
  - richiede un preventivo vaglio circa le reali economie di scala ritraibili da ciascuno dei partecipanti al Consorzio

# Allegati

1. Parere *pro veritate* 30 novembre 2007 - Avv. Andrea Micciché
2. Segnalazione Antitrust AS280 – 4 giugno 2004
3. Documento di consultazione Nuovo IMAIE su Bozza Decreto riordino diritti connessi indirizzato al DIE - 4 aprile 2013
4. Relazione Senato al DL Liberalizzazioni n.1/2012
5. Parere Antitrust AS996 - 3 dicembre 2012

**ANDREA MICCICHÈ**  
AVVOCATO

VIA GIOVANNI NICOTERA, 39  
00195 ROMA

TEL. (06) 36.14.260

FAX (06) 32.30.023

**Via fax**

Spett.le  
I.M.A.I.E.  
Alla cortese attenzione  
dell'Ufficio di Presidenza

*Ente Privato*

Roma, 30 novembre 2007

OGGETTO: richiesta parere pro veritate

L'Imaie è stato costituito il 16 settembre 1976 per iniziativa delle federazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo e dell'informazione appartenenti alle tre maggiori e più rappresentative confederazioni sindacali operanti nel settore, all'epoca denominate FILIS-CGIL, FIS-CISL e FILSIC-UIL.

Il legislatore, con L. 5 febbraio 1992, n. 93, ha sostanzialmente "legificato" una realtà preesistente, assegnando all'IMAIE:

- a) una serie di funzioni particolari (vedasi articoli 73, 71 sexies e seguenti, 80 e 84 L. 633/41),
- b) la tutela della categoria degli artisti interpreti esecutori,
- c) la difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

Tuttavia, malgrado l'intervento del legislatore e nonostante l'attribuzione "legale" di una buona parte delle sue funzioni, l'Imaie non ha perso la sua originaria natura di soggetto privato.

Esso, d'altro canto, non presenta alcuni degli "indici" di pubblicità elaborati nel tempo, da dottrina e giurisprudenza, per individuare empiricamente la natura giuridica di un ente.

**ANDREA MICCICHÈ**  
AVVOCATO

VIA GIOVANNI NICOTERA, 29  
00195 ROMA

TEL. (06) 30.14.260  
FAX (06) 32.30.023

Imaie, infatti:

- a) **non** è riconosciuto come ente pubblico né dalla L. 93/1992 né da altre disposizioni legislative;
- b) **non** gode né di contribuzioni fiscali né di agevolazioni fiscali;
- c) **non** esercita funzioni o servizi amministrativi;
- d) **non** è titolare di poteri di autotutela;
- e) **non** è soggetto ad alcuna vigilanza ministeriale.

Del resto, in sé considerata, non può di certo elevarsi a rango di indice di natura pubblica neppure la cd. legificazione subita da Imaie, dal momento che la mera legificazione di un soggetto inizialmente privato non è sufficiente a modificarne la natura giuridica, quando non si accompagni all'introduzione di qualche ulteriore e più significativo indice di pubblicità (cosa che non ricorre nel caso di IMAIE) e quando l'attività del soggetto resti disciplinata da norme di diritto privato (in tal senso v., tra gli altri, **Travi**, AIDA 92, I, 8; **Marasà**, AIDA 92, I, 14).

Per quanto attiene inoltre agli scopi propri dell'Istituto, è appena il caso di rilevare come esso persegua la tutela e l'amministrazione non già di interessi pubblici, bensì di interessi propri di una determinata categoria di individui (gli artisti interpreti ed esecutori), collocandosi così, a pieno titolo, tra quelle forme di autonomia privata dirette alla realizzazione di interessi collettivi, in sé distinti ed autonomi rispetto a quelli "pubblici".

E né si potrebbe eccepire che Imaie svolga una funzione monopolistica ovvero di "intermediatore collettivo necessario".

La giurisprudenza ha infatti escluso che Imaie svolga un ruolo di monopolista e l'affidamento al medesimo Istituto gestione collettiva dei compensi di cui alle disposizioni normative sopra dette non impedisce al singolo artista di poter, esso stesso, gestire autonomamente il proprio diritto scegliendo la via negoziale diretta con il produttore fonografico (**Tribunale civile di Milano, 6 novembre 1999**, in AIDA, 2000, pagina 832). Il che sta a significare che IMAIE è onerato del compito di 'gestire' il diritto di cui trattasi, salvo diversa volontà dell'artista.

**ANDREA MIOICICHÈ**

AVVOCATO

VIA GIOVANNI NICOTERA, 29

00195 ROMA

TEL. (06) 36.14.260

FAX (06) 32.30.033

Del resto, sulla natura esclusivamente privatistica dell'IMAIE non è mai sorto dubbio: di tale avviso si è espressa - in modo unanime - sia la giurisprudenza che la dottrina.

Partiamo dalla **giurisprudenza**.

**Il Tribunale civile di Roma, sezione III, con sentenza del 24 settembre 2004, n. 26131, ha affermato:**

*“Natura Giuridica dell'IMAIE - L'Imaie, a differenza della SIAE (unanimemente qualificata come ente pubblico economico) è un soggetto privato, senza scopo di lucro, che svolge (...) compiti specifici previsti dalla legge nell'interesse generale di una determinata categoria professionale. L'ente mutualistico degli artisti interpreti o esecutori può essere definito quale associazione economica (in quanto destinata alla difesa degli interessi economici di categoria) titolare dei compiti istituzionali di riscossione, determinazione ed erogazione dei compensi ai singoli artisti, interpreti o esecutori.*

*Tale ente, a seguito del riconoscimento come ente morale (avvenuto con legge 93/1992) va considerato quale associazione privata con personalità giuridica, assoggettabile alla disciplina delle persone giuridiche private, ex artt. 12 e segg. c.c. (...)*” (pagine 4 e 5 sentenza citata).

**Il TAR, con decisione 22 giugno 2006, ha testualmente affermato quanto segue:**

*“Va preliminarmente esaminata, per motivi di economia processuale, l'eccezione con la quale l'IMAIE allega l'inapplicabilità nei propri confronti della disciplina sull'accesso ai documenti, in ragione della sua natura di soggetto privato, avente come finalità statutaria la tutela degli artisti interpreti o esecutori, nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie, secondo quanto è dato evincere dall'art. 4 della legge 5/2/1992, n. 93. L'eccezione appare meritevole di positiva valutazione. Occorre infatti considerare che l'IMAIE è persona giuridica privata, iscritta nel relativo registro, cui è espressamente riconosciuta dalla legge la finalità statutaria della protezione degli interessi collettivi della categoria degli artisti interpreti ed esecutori.*

**Il Consiglio di Stato, con sentenza 9 marzo 2007, ha così ribadito:**

**ANDREA MICCICHÈ**

AVVOCATO

VIA GIOVANNI NICOTERA, 29  
00105 ROMA

TEL. (06) 36.14.260

FAX (06) 32.30.023

*"L'IMAIE, invece, è persona giuridica privata, iscritta nel relativo registro e ciò esclude che possa trovare applicazione il principio, affermato per la SIAE, dell'accessibilità di ogni atto formato dall'ente. Devono, invece, applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza per gli atti dei soggetti privati: le regole in tema di trasparenza si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (come concessionari di pubblici servizi e società ad azionariato pubblico) e ciò sulla base di una linea interpretativa, che ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all'art. 23 dalla cit. legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".*

Dello stesso avviso, del resto, è tutta la **dottrina**, che così si espressa:

- a) *"Se prendiamo in considerazione i compiti di IMAIE, ci rendiamo subito conto che essi sono anche di ordine istituzionale rispetto al settore che ci interessa: l'IMAIE cura la riscossione dei compensi spettanti a tutti gli artisti, interpreti o esecutori, pur senza avere la loro rappresentanza giuridica: percepisce a titolo proprio quote di prestazioni di imposte; la legge gli devolve taluni compensi, che l'ente utilizza liberamente (...). In conclusione, l'IMAIE è un soggetto privato"* (così **Marasà**, in AIDA, 1992, pagine 14 e 15);
- b) *"IMAIE è un soggetto privato"* (così **Travi**, in AIDA; 1992, pagina 8);
- c) *"IMAIE è un soggetto privato che svolge compiti specifici previsti per legge (...)"* (così **Collovà**, in Il diritto di Autore 1994, pagina 4);
- d) *"IMAIE è un'associazione riconosciuta ex artt. 14 e ss. cod. civ."* (così **Ubertazzi**, in "I diritti di autore e connessi", Giuffrè, pagina 242);
- e) *"la costituzione di IMAIE quale soggetto privato può ritenersi legittima da un punto di vista costituzionale"* (così **Zaccaria**, in AIDA; 1992, pagina 32).

**ANDREA MICCICHÈ**  
**AVVOCATO**

VIA GIOVANNI NICOTERA, 20  
00105 ROMA

TEL. (06) 30.14.200  
FAX (06) 32.30.023


Pare dunque, di poter serenamente affermare che Imaie sia senz'altro qualificabile quale ente privato.

\*\*\*\*\*

Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Andrea Micciché



**AS280 - NORME A FAVORE DELLE IMPRESE FONOGRAFICHE E COMPENSI PER LE RIPRODUZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO**

Roma, 4 giugno 2004

Al Presidente del Senato della Repubblica  
Prof. Marcello Pera  
Al Presidente della Camera dei Deputati  
On.le Pier Ferdinando Casini

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, intende esprimere alcune considerazioni in merito alle problematiche di carattere concorrenziale delineatesi in materia di gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'IMAIE - Istituto Mutualistico Interpreti ed Esecutori di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge n. 93 del 5 febbraio 1992.

In via preliminare, si rileva la peculiarità del ruolo svolto dall'IMAIE che, ancorché organismo di natura privatistica, risulta essere preposto *ex lege* alla tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché all'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi delle suddette categorie.

Il regime giuridico cui sono soggetti i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, definito dalla legge n. 93/1992, prevede che i compensi che spettano a dette categorie in forza della legge sulla tutela del diritto d'autore (l. n. 633/1941) siano versati all'IMAIE dai produttori discografici o dalle loro associazioni di categoria (AFI, FIMI) i quali sono, altresì, tenuti a trasmettere all'IMAIE la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. L'IMAIE, inoltre, determina l'ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista in base ai criteri definiti da accordi conclusi tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie di artisti, firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

L'IMAIE è, quindi, tenuto a garantire agli artisti interpreti ed esecutori la riscossione dei compensi loro spettanti, nonché a perseguire le proprie finalità istituzionali di promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti.

In altri termini, la normativa vigente configura un regime di intermediazione collettiva necessaria in favore dell'IMAIE, avente ad oggetto i diritti di cui sono titolari gli artisti interpreti ed esecutori.

Ciò premesso, l'Autorità intende formulare alcuni rilievi in ordine alla compatibilità di siffatto sistema di gestione collettiva necessaria dei diritti connessi con i principi posti a tutela della concorrenza.

L'esistenza di un organismo di gestione collettiva di detti diritti - come già per i diritti di utilizzazione economica dell'autore - sembra trovare razionale giustificazione nell'esigenza di carattere generale di assicurare un adeguato livello di protezione ai titolari dei diritti connessi, evitando disparità di trattamento tra gli stessi. In tale contesto, tuttavia, risulta sproporzionata la previsione di un regime di intermediazione necessaria dell'IMAIE, rispetto al quale cioè non viene riconosciuta alcuna libertà di scelta in capo ai titolari dei diritti stessi.

Vale, infatti, evidenziare che l'IMAIE svolge la funzione di intermediario collettivo necessario, attribuita allo stesso dalla legge n. 93/1992, indipendentemente dal conferimento di un espresso mandato in tal senso da parte dei titolari dei diritti di cui trattasi.

Orbene, siffatta limitazione, determinata dalla mancata previsione della menzionata facoltà di scelta in capo ai singoli artisti, non appare, in realtà, sorretta da alcun interesse di portata generale tale da controbilanciare giustificatamente la compressione dei diritti di autodeterminazione ed autonomia negoziale propri della sfera giuridica del titolare dei diritti connessi. Ed appare, altresì, idonea a configurare una ingiustificata posizione di preminenza in capo all'IMAIE stesso.

Sul punto, si ritiene, pertanto, opportuno garantire che sia tutelato l'interesse del titolare del diritto a determinarsi autonomamente circa le scelte di gestione dei propri diritti e, quindi, che sia salvaguardata la sua facoltà di decidere liberamente se ed eventualmente a quale intermediario affidare l'esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento all'esercizio del proprio credito al compenso.

Una revisione in tal senso dei profili sopra richiamati in relazione alla normativa in esame appare, dunque, più coerente con la disciplina posta a tutela della concorrenza sia per quanto riguarda le modalità di effettiva salvaguardia degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori, sia per quanto riguarda la posizione dell'IMAIE nel settore in questione, atteso che le sue funzioni di intermediario sarebbero in tal modo conseguenza di un potere di rappresentanza di fonte volontaria.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità auspica una modifica in senso concorrenziale della esaminata normativa in relazione alla gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori.

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Tesaro*

Spettabile  
**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
**Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore**  
**Alla cortese attenzione del Presidente**  
**Egregio Avvocato Paolo Marzano**

Roma, 4 aprile 2013

OGGETTO: commenti bozza decreto di riordino del diritto connesso

Gentile Presidente,

ho attentamente esaminato la bozza del decreto in oggetto e mi accingo, sia pur nel breve lasso di tempo concesso (periodo pasquale compreso), qui di seguito, ad esprimere alcune valutazioni, riservandomi di meglio ed ulteriormente esporre la posizione dell'Istituto.

Una premessa, tuttavia, mi pare doverosa.

Sul contenuto essenziale del decreto di riordino, ritengo che si debbano tener da conto due fonti:

- una legislativa,
- un'altra, diciamo così, di "carattere politico".

Sulla **prima** è opportuno il richiamo all'art. 7 della legge 100/10, che testualmente prevede che il decreto di riordino debba *"assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e ..... definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al Nuovo IMAIE dei compensi .... e nel caso di mancata trasmissione al Nuovo IMAIE della documentazione necessaria ....."*.

Sulla **seconda** è opportuno richiamare quanto dichiarato dal Ministro Giarda nella seduta 733 del 12 dicembre 2012 avanti alla Camera dei Deputati e la risoluzione assunta dalla VII Commissione Cultura della medesima Camera dei Deputati di impegno del Governo a provvedere alla pubblicazione, contestualmente al DPCM di cui all'art. 39 della legge 27/12, di un decreto interministeriale che:

- a) garantisca le attività di carattere pubblicistico in capo al Nuovo IMAIE, mediante la rappresentanza degli artisti che non conferiscano mandato ad alcun soggetto, il potere di determinare i compensi connessi alla utilizzazione delle opere audiovisive, la gestione collettiva dei compensi per copia privata e dei fondi destinati al sostegno per la categoria;
- b) imponesse agli operatori che svolgessero attività in competizione con il Nuovo IMAIE di prevedere una ripartizione analitica dei compensi ed una riserva del 50% agli artisti comprimari, a garanzia delle fasce più deboli;
- c) mantenesse il cosiddetto criterio della competenza in ordine alla applicazione dell'art. 39 della legge 27/12 e, dunque, riconoscesse la validità dei contratti stipulati da Nuovo IMAIE e della prerogativa ad esso riconosciuta dalla legge sino alla data dell'entrata in vigore dello (allora) emanando DPCM.

In tutto questo, non viene riportata alcuna indicazione su come dovrà essere ripartita la copia privata dovuta agli artisti. Come si procede alla ripartizione analitica? Ogni impresa secondo i propri criteri? E come si riverbera tutto ciò rispetto al meccanismo delle contestazioni e degli accantonamenti?

Inoltre, fatto circostanza incomprensibile, la norma non tiene conto, per quanto concerne la copia privata, che gli artisti beneficiari del compenso di cui all'art. 73 LDA non sono gli stessi che fruiscono i compensi per copia privata.

Un esempio?

Gli artisti cittadini USA non percepiscono compensi di cui all'art. 73 per le registrazioni fissate in un territorio extra-convenzione di Roma mentre incassano i compensi per copia privata, in forza del principio di cui agli artt. 185 e seguenti LDA, posto che nel loro paese agli artisti italiani è riconosciuto il compenso per copia privata audio.

Come spiegare agli artisti USA che non percepiranno i compensi per copia privata audio pur avendone pienamente diritto ?

### Sull'art. 5

#### **1) Sul database di Nuovo IMAIE e sull'inconsistenza dei relativi obblighi**

In primo luogo si evidenzia che aspetti propri dell'attività di gestione dei diritti d'autore vengono confusi con l'attività di gestione dei diritti connessi. Il database di Nuovo IMAIE non contiene dati del repertorio musicale e audiovisivo ad oggi pubblicato e tutelato. In assenza di obblighi in tal senso, il database è stato sviluppato solo sulla base del repertorio musicale e audiovisivo utilizzato ovvero dai dati rendicontati da produttori e utilizzatori.

In secondo luogo, è bene ricordare che, ai fini dell'identificazione degli aventi diritto, la banca dati Nuovo IMAIE non è stata elaborata con i criteri di cui all'art. 1 perché la maggioranza dei dati viene dal database di Imaie in liquidazione (che contiene, principalmente i dati sui primari del settore musicale). L'obbligo di aggiornamento dei dati è del tutto inconsistente: la banca dati si può aggiornare solo se produttori e utilizzatori comunicano i dati di cui all'art. 6 (che, ricordiamo è un obbligo generico non sottoposto ad alcuna sanzione). Perché Nuovo IMAIE dovrebbe pubblicare la propria banca dati del repertorio audio e video se entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto tutte le imprese riceveranno tutto il repertorio audio e video pubblicato in Italia e ad oggi tutelato?

#### **2) Sul ruolo centrale che il Decreto attribuisce ad una Commissione inesistente**

E' prevista l'istituzione di una Commissione con il compito di verificare la coerenza delle banche dati e quindi con un ruolo fondamentale per la verifica del rispetto da parte delle imprese dell'art. 1 del presente decreto. La Commissione avrebbe anche un ruolo in relazione alla verifica delle controversie in merito alle omissioni o errate attribuzioni di ruoli (dal cui esito le imprese dovrebbero rinegoziare i criteri per incassare i compensi). In ogni caso detta Commissione dovrà risolvere le controversie relative ai dati contenuti nei database. Il database delle imprese è l'unico strumento per individuare, opera per opera gli artisti aventi diritto e le relative qualifiche (se primari o comprimari). Dalla correttezza quindi dei dati riportati nel database di ogni impresa dipende tutto l'impianto. Se il database non riporta i dati necessari per conoscere, opera per opera, gli aventi diritto e quali imprese li rappresentano non potrà essere avviato alcun accordo con utilizzatori e produttori. Quindi in assenza della Commissione, non ci sarà modo di verificare la correttezza dei

dati inseriti nei database con conseguente caos e contenziosi tra imprese e blocco dell'attività di incasso.

Senza contare che a seguito delle contestazioni, le imprese dovrebbero aggiornare i database con i dati modificati (artista omissso o mal classificato). Tutto ciò è lasciato all'intervento di una Commissione che non esiste e i cui compiti dovranno essere fissati con decreto. Credo sia lecito domandarsi su che basi il CCPDA abbia ritenuto praticabile il sistema previsto nel presente decreto in assenza di detta Commissione. E' del tutto utopico pensare che il decreto per l'operatività della Commissione verrà emanato a breve. Quindi il sistema si bloccherà in partenza con l'inevitabile avvio di cause e contenziosi tra collecting.

### Sull'art. 6

#### **1) Sull'assurdità dell'obbligo per gli utilizzatori e non per i produttori di opere audiovisive di comunicare i dati degli artisti**

E' previsto che all'utilizzatore del settore audiovisivo (quindi, ad esempio, ad un'emittente) spetterebbe l'obbligo di comunicare i dati sugli artisti primari, ivi inclusi gli artisti doppiatori (qui menzionati per la prima volta).

Il più delle volte, tuttavia, l'utilizzatore non dispone di tali dati.

Era piuttosto auspicabile che detto obbligo fosse imposto ai produttori di opere cinematografiche o assimilate che hanno rapporti contrattuali diretti con gli artisti, alla stregua dei produttori fonografici. Ovvero, per le opere straniere, l'obbligo dovrebbe gravare sui distributori nazionali, che, avendo rapporto con i produttori originari, sono in grado di farsi dare i dati mancanti.

#### **2) Sull'assenza delle sanzioni: ovvero la non rispondenza del Decreto ai suoi obiettivi**

Senza sanzioni sugli obblighi di comunicazione dei dati, le imprese non potranno neanche avviare la propria attività di intermediazione (se non arrivano i dati di utilizzo delle opere non si può sapere per quali opere si deve avviare un accordo); senza sanzioni le imprese non potranno quindi incassare e quindi gli artisti non riceveranno alcun compenso (blocco totale attività di riscossione).

Senza sanzioni in relazione al versamento dei compensi, ci sarà il blocco dell'attività di riscossione o meglio una concorrenza tra imprese sulla pelle degli artisti.

Ci sarà l'impresa che incassa e quindi che ottiene anche la copia privata e ci sarà l'impresa che non incassa nulla o poco e quindi che non incassa nulla o poco di copia privata. Anche volendo accettare questo scenario inquietante, si potrebbe sostenere che gli artisti della seconda impresa possono quindi, in piena libertà, revocare il mandato alla seconda e darlo alla prima. Ma, come già detto, nella bozza di Decreto mancano le indicazioni in merito ai mandati (decorrenza/scadenza ecc). In assenza, anche se le imprese sono tenute a comunicare a Nuovo IMAIE ogni 6 mesi i propri mandanti, sorgerà il caos.

### Sull'art. 7

Nessun commento

### Sull'art. 8

L'unica strada percorribile è quella per competenza. Ed a parte le considerazioni preliminarmente svolte, l'ipotesi mista non è percorribile:

Il comma 2 dispone la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. In particolare, viene eliminato l'obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. Resta ferma invece la prescritta osservanza della legislazione nazionale e regionale.

Il citato articolo 36 era stato modificato dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che aveva inserito l'obbligo di osservanza dei "contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria" e la prescrizione in materia di "condizioni di lavoro del personale".

## CAPO VIII "ALTRE LIBERALIZZAZIONI"

**Articolo 38 (Liberalizzazione delle pertinenze delle strade).** L'articolo 24 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di pertinenze stradali, definite come le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade, determinate dall'ente proprietario in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

Il comma 5-bis del predetto articolo, aggiunto dall'articolo 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A), ossia le autostrade, devono essere previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti - di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - e d'intesa con le regioni per i profili di competenza delle stesse.

L'articolo modifica il sopra richiamato comma 5-bis, prevedendo l'intervento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per la fissazione delle modalità con cui le pertinenze di servizio relative alle autostrade sono previste dai progetti dell'ente proprietario o del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali.

**Articolo 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore).** Le disposizioni recate dal comma 1 consentono una maggiore flessibilità, anche nei confronti dei distributori intermedi, delle attività di vendita da parte degli edicolanti. Si prevede, in particolare, che gli edicolanti possano rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possano altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa. Agli stessi, inoltre, è consentito praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.

Le disposizioni di cui ai successivi commi rispondono all'impegno accolto dal Governo con l'OdG 9/4829-A/170 on. De Micheli e altri, per rimuovere gli ostacoli che di fatto

impediscono il libero esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Sino al 2009 tale attività era stata gestita in regime di monopolio di fatto dall'IMAIE associazione nata negli anni '70, successivamente elevata ad ente morale. Tale Istituto è stato estinto nel 2009 con provvedimento del Prefetto di Roma, per incapacità di raggiungere gli obiettivi statutari, essendo stato incapace di distribuire oltre 130 milioni di euro agli artisti.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già con una segnalazione del 2004 (AS.280) aveva chiesto al Parlamento di provvedere a liberalizzare il settore dell'intermediazione dei diritti connessi lasciando ai titolari dei diritti la libertà di decidere a quale intermediario affidare la gestione dei propri diritti patrimoniali.

L'attuale normativa non si adegua a quanto già previsto dall'ordinamento comunitario in materia di libera concorrenza e quanto ribadito più volte, anche di recente, dalla Commissione europea nella decisione sul caso CISAC.

Oggi operano con molte difficoltà diverse imprese e associazioni di artisti (italiane e straniere) i cui livelli di raccolta sono inadeguati a causa dalle resistenze di diversi produttori audio e video che non ripartiscono tali diritti approfittando dell'incertezza normativa data dall'istituzione del NUOVO IMAIE (art. 7 del decreto-legge 30 aprile, n. 64, convertito dalla legge 29 giugno 2010, n. 100).

La norma prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione dei requisiti tecnici minimi necessari affinché i soggetti intermediari abbiano sufficienti garanzie economico-finanziarie e un'adeguata rappresentatività di artisti associati. E' opportuno che tali requisiti siano preventivamente sottoposti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché siano proporzionati e si eviti il rischio che possano costituire una nuova barriera all'entrata per i nuovi operatori.

La previsione non comporta oneri a carico dello Stato.

**Articolo 40 (Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti).** L'articolo, al comma 1, reca la definizione della tempistica, in modo graduale, per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire da quei Comuni che verranno identificati con decreto.

Al comma 2: mediante le opportune modifiche all'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, viene previsto che le carte d'identità elettroniche devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Ai commi 3 e 4: si prevede che l'Indice nazionale delle Anagrafi (INA) promuova la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali la disponibilità, in tempo reale, anche dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).

Al comma 5: viene attribuito al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno la facoltà di stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con enti, istituzioni

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS996 - SCHEMA DI D.P.C.M. CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DI REQUISITI MINIMI PER GLI INTERMEDIARI DEI DIRITTI CONNESSI

Roma, 3 dicembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri –  
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

In relazione alla richiesta di parere, pervenuta in data 9 novembre 2012, formulata da parte di codesta Amministrazione in merito allo schema di D.P.C.M. concernente l'individuazione dei requisiti minimi per gli intermediari dei diritti connessi, in attuazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende svolgere le seguenti considerazioni.

In via preliminare, l'Autorità ritiene di non potersi esprimere circa la possibilità che il mancato inserimento di un'impresa nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto venga a delineare un potere sanzionatorio in capo all'Amministrazione, in quanto tale valutazione esulerebbe dall'ambito di competenza riservato all'Autorità.

Relativamente ai profili più strettamente attinenti allo sviluppo della concorrenza, un primo aspetto meritevole di attenzione riguarda l'individuazione dei soggetti destinatari delle previsioni in questione. Appare opportuno, in particolare, chiarire nel decreto che lo stesso si applica nei confronti di qualunque operatore che intenda esercitare l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi, a prescindere dalla specifica forma giuridica e/o struttura organizzativa adottata. Ciò al fine di garantire la parità di condizioni ai diversi operatori nel mercato.

Quanto alle modalità di ingresso nel mercato interessato, l'applicazione dei principi concorrenziali, come è noto, impone particolare rigore nella valutazione della previsione di garanzie economiche o requisiti dimensionali minimi per poter accedere allo svolgimento di un'attività imprenditoriale. Qualora risultassero necessari per assicurare un certo grado di affidabilità del soggetto che intende fornire taluni servizi, garanzie economiche o requisiti dimensionali minimi dovrebbero essere attentamente calibrati in proporzione alla natura, alla complessità e alla dimensione complessiva dell'attività economica da svolgere. In tale ottica, al fine di incrementare le possibilità di accesso al

mercato dell'intermediazione dei diritti in parola, occorrerebbe valutare l'opportunità di ridurre l'entità del patrimonio netto minimo, fissato dalla lettera c) dell'articolo 1 a 120.000 euro. In alternativa, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere una progressività di tale importo in funzione dell'ammontare economico complessivo dei diritti amministrati. Analoghe valutazioni potrebbero essere effettuate in relazione all'entità dell'importo della fideiussione da sottoscrivere ai sensi della lettera d) del medesimo articolo, fissato al 60% del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente. Infine, nella medesima prospettiva si propone l'esclusione della previsione di un numero minimo di mandati necessari per poter operare, previsti dalla lettera e) dell'articolo 1.

Pertanto, con riferimento allo schema di decreto pervenuto, si ritiene di poterne condividere l'impostazione generale e si ritiene, altresì, di auspicare una rapida approvazione definitiva dello stesso, tenendo conto delle considerazioni sopra esposte. Ciò al fine di non veder rallentato il processo di liberalizzazione intrapreso con il decreto-legge n. 1 del 2012.

Il presente parere sarà pubblicato nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

---